

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA
SU BASE CONSOLIDATA**

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

Circolare n. 115 del 7 agosto 1990

Aggiornamenti ⁽¹⁾:

1° Aggiornamento del 27 febbraio 1992: pagg. da 1.3 a 1.10, da 1.14 a 1.16, 2.1.8, da 2.1.13 a 2.1.16, 2.1.18, 2.2.8, 2.4.11, 2.4.12, 2.5.6, 2.11.1, 2.11.8, da 2.11.12 a 2.11.16, 2.11.18, 2.11.19, 2.11.21, 2.11.28, 2.12.5, 2.13.3, da 2.15.1 a 2.15.12, da 2.16.1 a 2.16.40, da 3.1 a 3.19, A.1, A.2.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pagg. da 1.11 a 1.13.

2° Aggiornamento dell'11 febbraio 1993: pagg. 1.9, 2.1.17, 2.7.11, 2.7.15, 2.8.8, 2.11.5, 2.11.8, 2.11.25, 2.11.26, da 2.11.28 a 2.11.32, 2.13.7, 2.13.8, 2.13.11, 2.13.12, 2.13.14, 2.15.10, da 3.1 a 3.3, 3.5.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pagg. da 1.10 a 1.17, da 2.7.12 a 2.7.14, da 2.7.16 a 2.7.18, da 2.8.9 a 2.8.11.

3° Aggiornamento del 16 settembre 1993: ristampa integrale.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 30000, 30010, 30020, 30030, 30040, 30050, 30055, 30060, 30070, 30080, 30090, 30100, 30110, 30120, 30130, 30140, 30150, 30160, 30170, 30200, 30210, 30220, 30230, 30300, 30310, 30320, 30330, 30340, 30350, 30360, 30370, 30380, 30390, 30400, 30410, 30420, 30430, 30440, 30450, 30500, 30510, 30520, 30530, 30600, 30610, 30620, 30630, 30640, 30650, 30654, 30660, 30670, 30680, 30690, 30700, 30710, 30720, 30800, 30810, 30820, 30830, 30840, 30844, 30850, 30860, 30870, 30900, 30910, 30920, 30930, 30940, 30950, 30960, 30970, 30980, 30990, 31000, 31010, 31020, 31030, 32000, 32010, 32020, 32030, 32040, 32050, 32060, 32070, 32080, 32090, 33000, 33010, 33050, 33060, 33070, 33080, 33090, 33110, 33120, 33130, 33160, 33165, 35000, 35100, 35200, 35300, 35400, 35450, 35500, 35600, 34601.20, 34605.52, 34615.06, 34615.10, 34615.18, 34615.38, 34615.42, 34617, 34619. Inoltre sono stati abrogati: a) il prospetto di raccordo con la matrice dei conti delle aziende di credito e le segnalazioni statistiche trimestrali degli ex istituti di credito speciale; b) gli esempi per la determinazione degli "equity ratios" e per l'attribuzione al gruppo delle differenze negative di consolidamento e del risultato d'esercizio.

4° Aggiornamento del 16 febbraio 1994: pagg. da 1.3 a 1.7, 1.11, 1.12, 2.1.9, 2.2.5, 2.4.7, 2.5.5, 2.6.9, 2.6.16, 2.6.17, 2.8.6, 2.8.10, 2.9.8, 2.9.19, da 2.10.1 a 2.10.10.

5° Aggiornamento del 2 settembre 1994: pagg. 1.3, da 1.5 a 1.7, 1.9, 1.12, 1.13, 2.4.14, 2.4.15, 2.6.1, 2.6.15, 2.6.17, 2.6.22, 2.6.32, da 2.11.1 a 2.11.8.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pagg. 1.8, 1.10, 1.11, 1.14.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci aventi i seguenti codici: 34760, 34762, 34764, 34766, 34768, 34770, 34772, 34774, 34776, 34778, 36332.09.

¹ Accanto a ciascun aggiornamento vengono indicate tutte le nuove pagine a stampa recanti le indicazioni del mese e dell'anno di emanazione dell'aggiornamento stesso.

6° Aggiornamento del 7 marzo 1997: pagg. 1.5, 1.6, 2.4.9, 2.4.10, 2.4.16, 2.4.17, 2.5.7, 2.5.8, 2.6.1, da 2.6.26 a 2.6.33, 2.8.6, 2.8.10, 2.9.10, 2.9.14, da 2.9.22 a 2.9.25, da 2.11.1 a 2.11.6, da 2.12.1 a 2.12.8.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pagg. da 2.4.11, a 2.4.15, da 2.4.18 a 2.4.24, da 2.5.9 a 2.5.20, da 2.6.34 a 2.6.39, 2.9.21, da 2.9.26 a 2.9.29.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci aventi i seguenti codici: 32450.04, 33240, 33250.02, 33250.06, 33250.10, 33250.14, 33250.18, 33250.22, 34605.58, 34710, 34738, 34860.22, 34872.02, 34872.06.

7° Aggiornamento del 29 luglio 1997: pagg. 1.3, 1.6, 1.7, da 1.12 a 1.14, 2.6.29, 2.6.30, 2.11.5.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pagg. da 2.6.31 a 2.6.40, da 2.7.1 a 2.7.10, da 2.8.1 a 2.8.29, da 2.9.1 a 2.9.10, da 2.10.1 a 2.10.6, da 2.11.1 a 2.11.3, da 2.11.6 a 2.11.8.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci aventi i seguenti codici: 36000.

8° Aggiornamento del 23 giugno 1998: pagg. 1.5, 1.8, 1.11, 2.1.16, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.9, 2.4.10, 2.4.12, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.10, 2.6.26, 2.6.32, 2.6.38, 2.7.10, 2.10.6.

9° Aggiornamento del 12 aprile 2000: pagg. 2.1.1, 2.1.8, da 2.1.12 a 2.1.14, 2.2.4, 2.3.3, 2.3.4, 2.4.6, 2.5.4, 2.6.1, 2.6.5, 2.6.8, 2.6.9, 2.6.17, 2.6.20, 2.6.21, da 2.6.23 a 2.6.26, 2.6.28, da 2.6.30 a 2.6.41, 2.6.44, 2.6.45, da 2.6.49 a 2.6.72, 2.7.5, 2.7.6, 2.7.8, 2.8.8, 2.8.9, 2.8.12, 2.8.15, 2.8.20, da 2.10.5 a 2.10.9, 2.11.5.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pagg. 2.6.22, 2.6.27, 2.6.29, 2.6.42, 2.6.43, da 2.6.46 a 2.6.48, 2.8.13, 2.8.14, da 2.8.16 a 2.8.19, da 2.8.21 a 2.8.25.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci aventi i seguenti codici: 32135.06, 33163.06, 33163.14, 33200.02, 33200.08, 33200.12, 33200.16, 33200.20, 33210.02, 33210.06, 33210.08, 33210.10, 33210.14, 33242.14, 33242.18, 33242.22, 33242.26, 33242.30, 33242.34, 33242.38, 33242.42, 33242.46, 33242.74, 33242.76, 33242.78, 33242.80, 33242.82, 33242.84, 33242.86, 33242.88, 34605.20, 34605.68, 34611.04, 34611.10, 34611.14, 34611.24, 34708.02, 34718, 34750, 34815.40, 34815.44, 34815.50, 34820.

10° aggiornamento del 24 maggio 2001 - ristampa integrale. Pagine modificate: 1.12, 1.13, 2.1.11, 2.1.12, 2.3.4, 2.4.9, 2.4.10, 2.5.7, 2.5.8, 2.6.30, da 2.6.40 a 2.6.43, 2.6.59, 2.6.60, da 2.6.71 a 2.6.81, da 2.8.21 a 2.8.27.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pagg. da 2.8.12 a 2.8.20, da 2.8.28 a 2.8.31.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci aventi codici: 32120.02, 32220.02, 33055.02, 33055.06, 33055.10, 34713

11° aggiornamento del 31 luglio 2002 - Pagine modificate: 2.4.13, 2.5.11, 2.6.28 e 2.6.29, da 2.7.10 a 2.7.12.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pagg. da 2.6.30 a 2.6.82.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci aventi codice: 33484. 34615.14, 34615.22, 34615.26, 34615.30 e 34615.34.

12° aggiornamento del 30 dicembre 2004 - Pagine modificate: 2.6.1, 2.6.22 e 2.6.23, da 2.6.68 a 2.6.81.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pagg. da 2.6.24 a 2.6.67, da 2.6.82 a 2.6.92.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci aventi codice: 33430.14, 33430.18, 33430.58, 33430.62, 33440.14, 33440.18, 33440.58, 33440.62, 33450.18, 33450.22, 33450.62, 33450.66, 33460.18, 33460.22, 33460.62, 33460.66.

13° aggiornamento del 25 gennaio 2006 – ristampa integrale. Pagine modificate: da 4.1.5 a 4.1.8, 4.1.10, 4.1.14.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pagg. da 4.1.1 a 4.1.4, 4.1.9, da 4.1.11 a 4.1.13, da 4.2.1 a 4.5.6.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 32100, 32105, 32110, 32115, 32120, 32125, 32130, 32135, 32140, 32145, 32150, 32155, 32160, 32165, 32170, 32175, 32180, 32185, 32190, 32195, 32200, 32205, 32210, 32215, 32220, 32225, 32230, 32235, 32240, 32300, 32310, 32400, 32405, 32410, 32415, 32420, 32425, 32430, 32435, 32440, 32445, 32450, 32455, 32460, 32465, 32470, 32475, 32480, 32485, 32490, 32495, 32500, 32505, 32510, 32515, 32520, 32525, 32530, 32535, 32540, 32545, 32550, 32555, 32560, 32565, 32570, 33020, 33030, 33040, 33045, 33055, 33100, 33105, 33140, 33145, 33150, 33155, 33163, 33166, 33170, 33180, 33181, 33183, 33185, 33190, 33200, 33210, 33220, 33225, 33230, 33235, 33236, 33241, 33242, 33243, 33244, 33250, 33253, 33254, 33256, 33260, 33270, 33280, 33290, 33300, 33310, 33320, 33330, 33340, 33350, 33360, 33370, 33380, 33390, 33395, 33400, 33410, 33420, 33430, 33440, 33444, 33448, 33450, 33460, 33464, 33468, 33470, 33480, 33481, 33482, 33483, 33485, 33486, 33487, 34601.32, 34601.52, 34605.02, 34605.30, 34605.82.

14° aggiornamento del 7 febbraio 2008 - Pagine modificate: 1.8, da 1.15 a 1.16, 2.1.1, da 3.1.27 a 3.1.30, 4.1.1, 4.1.3, da 4.1.5 a 4.1.20, da 4.2.1 a 4.2.12, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.5, 4.4.1, da 4.4.3 a 4.4.5, da 4.5.1 a 4.5.6, 4.6.1, da 4.6.3 a 4.6.7.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pag. 4.6.2.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 34601, 34605, 34613, 34615, 34700, 34702, 34704, 34706, 34708, 34711, 34712, 34714, 34716, 34719, 34720, 34725, 34730, 34732, 34734, 34736, 34737, 34740, 34742, 34744, 34745, 34746, 34748, 34752, 34754, 34756, 34758, 34815, 34816, 34828, 34830, 34858, 34860, 34864, 34868, 34872.

15° aggiornamento del 30 luglio 2008 - Pagine modificate: da 1.6 a 1.20.

16° aggiornamento del 10 dicembre 2009 – ristampa integrale.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 36087, 36145, 36203, 36205, 36241, 36261, 36263, 36265, 36267, 36269, 36271, 36273, 36275, 36287, 36289, 36291, 36293, 36295, 36297, 36309, 36369.

17° aggiornamento del 9 febbraio 2011 - Pagine modificate: 1.8, da 1.18 a 1.19, da 3.5.3 a 3.5.7, 3.5.12, da 4.1.5 a 4.1.8, da 4.1.10 a 4.1.13, 4.2.5, da 4.3.4 a 4.3.8, 4.3.10.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pagg. da 3.5.8 a 3.5.11, da 3.5.13 a 3.5.14, 4.3.9,

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 36502.08, 36502.10, 36504.06, 36504.20, 36504.34, 36508.10, 36508.12, 36510.20, 34802.10, 34804.06, 34810.

18° aggiornamento del 23 dicembre 2011 – Pagine modificate: da 1.1 a 1.4, 1.12, da 1.17 a 1.19, da 3.1.8 a 3.1.11, da 3.1.16 a 3.1.19, da 3.1.26 a 3.1.28, da 3.5.1 a 3.5.10, da 3.6.1 a 3.6.14, da 3.7.1 a 3.7.10, da 3.8.1 a 3.8.14, da 3.9.1 a 3.9.8, 4.1.6, 4.2.5, 4.2.9, 4.2.12, da 4.4.3 a 4.4.4, 4.6.3.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pagg. da 1.13 a 1.16, da 1.20 a 1.22, da 4.2.13 a 4.2.14.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 36207.13, 36209.13, 36211.13, 36213.13, 36223.13, 36225.13, 36227.13, 36229.13, 36240, 36242, 36530.08, 36562.12, 36562.56, 36580.20.

19° aggiornamento del 15 luglio 2014 – ristampa integrale.

Con il presente aggiornamento vengono introdotte le voci aventi i seguenti codici: da 23000 a 23602. Sono state altresì abrogate le voci aventi i seguenti codici: da 36001 a 36059, da 36063 a 36079, da 36085 a 36117, da 36121 a 36173, da 36177 a 36195, 36204, da 36262 a 36290, 36299 a 36305, da 36317 a 36319, da 36327 a 36329, 36336, da 36341 a 36345, da 36371 a 36380, da 36383 a 36393, da 36502 a 36522, da 36526 a 36542, da 34800 a 34808, da 36562 a 36574, da 36580 a 36588.

20° aggiornamento del 20 gennaio 2015 – Pagine modificate: 1.3, 1.6, 1.8, I.1.1.10, I.1.2.7, I.1.3.7, da I.1.4.4 a I.1.4.5, I.1.4.8, da I.1.4.16 a I.1.4.22, da I.1.4.26 a I.1.4.27, I.1.5.3, da I.1.6.9 a I.1.6.11, I.1.6.14, da I.1.6.20 a I.1.6.22, I.1.6.27, da I.1.6.36 a I.1.6.40, I.1.7.5, I.1.8.3, da I.1.10.3 a I.1.10.5, I.1.10.9, da I.1.10.16 a I.1.10.19, I.1.11.9, da I.1.11.12 a I.1.11.13, da I.1.12.2 a I.1.12.40, da I.1.13.1 a I.1.13.52, I.2.1.7, da I.2.1.13 a I.2.1.16, da I.2.1.19 a I.2.1.21, I.2.1.26, I.2.2.5, I.3.1.7, I.3.1.9, I.3.1.12, da I.3.2.11 a I.3.2.12, I.4.1.4, da I.4.2.17 a I.4.2.18, I.4.3.3, I.4.3.5, I.4.3.8, I.4.4.13, I.4.4.15, da II.1.2.6 a II.1.2.12, II.2.1.3, II.2.1.8, da II.2.2.3 a II.2.2.4, da II.2.2.6

a II.2.2.7, II.2.2.17, da II.2.3.1 a II.2.3.33, da II.2.3.36 a II.2.3.40, da II.2.4.3 a II.2.4.9, da II.2.4.12 a II.2.4.16, da II.2.5.14 a II.2.5.17.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pagg. 1.4, da 1.9 a 1.14, I.1.3.8, I.1.5.4, da I.1.6.23 a I.1.6.26, da I.1.6.28 a I.1.6.35, I.2.1.8, da II.2.1.4 a II.2.1.7, II.2.2.5, da II.2.2.8 a II.2.2.16, da II.2.3.34 a II.2.3.35.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 23172, 23177, 23178 da 02 a 06, 23460.00, 36197, 36199, 36201, 36207, 36209, 36211, 36213, 36215, 36217, 36219, 36221, 36223, 36225, 36227, 36229, 36231, 36233, 36235, 36237, 36243, 36245, 36247, 36257, 36259, 36333, 36334.

21° aggiornamento del 30 giugno 2015 – Pagine modificate: da 1.3 a 1.20.

Si riportano di seguito le pagine che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento hanno una nuova intestazione: pagg. da II.1.1.1 a II.2.5.32.

22° aggiornamento dell'8 novembre 2016 – Pagine modificate: I.1.3.9, da I.1.4.3 a I.1.4.4, da I.1.11.3 a I.1.11.4, da I.1.12.3 a I.1.12.4, da I.1.12.8 a I.1.12.9, da I.1.12.13 a I.1.12.14, da I.1.12.16 a I.1.12.17, da I.1.12.21 a I.1.12.23, da I.1.12.26 a I.1.12.28, da I.1.12.32 a I.1.12.33, da I.1.12.37 a I.1.12.38, da I.1.13.3 a I.1.13.4, da I.1.13.8 a I.1.13.9, da I.1.13.13 a I.1.13.14, da I.1.13.18 a I.1.13.19, da I.1.13.23 a I.1.13.24, da I.1.13.28 a I.1.13.29, da I.1.13.32 a I.1.13.34, da I.1.13.37 a I.1.13.39, da I.1.13.43 a I.1.13.44, da I.1.13.48 a I.1.13.49, da I.2.1.17 a I.2.1.18, I.2.1.27, da I.3.2.10 a I.3.2.11, da I.4.2.11 a I.4.2.12, da I.4.4.3 a I.4.4.4, I.4.4.11, I.4.4.13, I.4.4.15, II.1.1.3, da II.1.2.5 a II.1.2.13, II.2.3.3, II.2.3.5, II.2.3.7, II.2.3.9, II.2.3.11, II.2.3.13, da II.2.3.15 a II.2.3.19, II.2.3.21, II.2.3.23, II.2.3.25, da II.2.3.27 a II.2.3.32, da II.2.3.36 a II.2.3.37, II.2.4.4, da II.2.4.12 a II.2.4.15, da II.2.5.14 a II.2.5.17, II.2.5.33.

23° aggiornamento del 28 dicembre 2017 – revisione integrale.

24° aggiornamento dell'11 dicembre 2018 – Pagine modificate: II.1.2.5, II.1.2.9, da II.1.2.13 a II.1.2.14, II.1.2.16, II.2.1.2, II.2.1.7, II.2.2.3, da II.2.2.5 a II.2.2.6, da II.2.3.34 a II.2.3.35, II.2.3.42, da II.2.3.48 a II.2.3.51, II.2.5.13, II.2.5.15, II.2.5.18, II.2.5.20, II.2.5.30.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pagg. da II.1.2.6 a II.1.2.8, da II.1.2.10 a II.1.2.12, II.1.2.15, II.1.2.17, II.2.2.4, II.2.3.43, II.2.5.31.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 36026.12, 36026.16, 36026.32, 36026.36.

25° aggiornamento del 17 settembre 2019 – Pagine modificate: da 1.10 a 1.11, II.1.1.2, II.1.1.6.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 58980.12.

26° aggiornamento del 23 dicembre 2020 – Pagine modificate: da II.1.2.5 a II.1.2.18.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pagg. da II.1.2.19 a II.1.2.25.

27° aggiornamento del 25 maggio 2021 – Pagine modificate: 1.2, 1.3, 1.8, I.1.1.2, da II.1.2.5 a II.1.2.18, da II.1.2.22 a II.1.2.27, da II.2.3.20 a II.2.3.21, II.2.3.35, da II.2.3.37 a II.2.3.38, da II.2.3.45 a II.2.3.46, da II.2.5.13 a II.2.5.16.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pagg. da II.2.3.39 a II.2.3.44, da II.2.3.47 a II.2.3.50.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 40692, 40694, 40696, 40698, 40610.20, 41098, 41099, 36332.09.

28° aggiornamento del 28 novembre 2023 – Pagine modificate: da 1.2 a 1.3, 1.5, da 1.7 a 1.8, 1.15, 1.17, III.3.1, IV.1.2.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pag. 1.16.

INDICE

| | |
|---|----------|
| ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE | pag. |
| 1.1 Premessa | 1.2 |
| 1.2 Obblighi informativi e correttezza delle segnalazioni su base consolidata..... | 1.4 |
| 1.3 Area e metodi di consolidamento | 1.5 |
| 1.4 Sistema di rilevazione..... | 1.7 |
| 1.5 Segnalazione statistica | 1.8 |
| 1.5.1 Durata residua delle operazioni | 1.8 |
| 1.5.2 Informazioni per paese di controparte | 1.10 |
| 1.6 Valuta di segnalazione..... | 1.14 |
| 1.7 Termini e modalità per la trasmissione delle segnalazioni consolidate | 1.15 |
| Tabella riepilogativa dei termini di trasmissione della segnalazione statistica | 1.17 |
| Allegato A: Fac-simile di lettera di attestazione della capogruppo | 1.18 |
| | |
| SEGNALAZIONE STATISTICA – SEZIONE I: FINREP | I.1.1.1 |
| | |
| SEGNALAZIONE STATISTICA – SEZIONE II: SEGNALAZIONI NON ARMONIZZATE | |
| | |
| Sottosezione 1 Dati trimestrali | |
| Parte 1 – Informazioni per paese di controparte..... | II.1.1.1 |
| Parte 2 – Altre informazioni | II.1.2.1 |
| | |
| Sottosezione 2 Dati semestrali | |
| Parte 1 – Vita residua: rischio di liquidità | II.2.1.1 |
| Parte 2 – Vita residua: rischio di tasso di interesse | II.2.2.1 |
| Parte 3 – Informazioni sulla qualità del credito: consistenze e dinamiche..... | II.2.3.1 |
| Parte 4 – Cartolarizzazioni | II.2.4.1 |
| Parte 5 – Altre informazioni | II.2.5.1 |

SEGNALAZIONE STATISTICA – SEZIONE III: SEGNALAZIONI NON ARMONIZZATE - GRUPPI DI SIM PRUDENZIALI

Sottosezione 1 Dati di conto economico e altre informazioni – altre informazioni ..III.1.1

Sottosezione 2 Segnalazioni sui servizi di investimentoIII.2.1

Sottosezione 3 Vita residua: dati relativi al rischio di liquidità e al rischio di tasso di interesse.....III.3.1

SEGNALAZIONE PRUDENZIALE – SEZIONE IV

Sottosezione 1 Segnalazione prudenzialeIV.1.1

1. — ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.1. Premessa

Le segnalazioni statistiche di vigilanza su base consolidata disciplinate dalla presente Circolare si applicano:

- 1) ai soggetti tenuti a produrre su base consolidata le segnalazioni di vigilanza prudenziale armonizzate (COREP), (di seguito “gruppi prudenziali”); rientrano in tale ambito anche i gruppi di cui fanno parte SIM di classe 1 e SIM di classe 1-minus ma nessuna banca (di seguito “Gruppi di SIM prudenziali”);
- 2) ai gruppi finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 110 del Testo Unico Bancario e alle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate dai gruppi stessi ⁽¹⁾, in misura pari o superiore al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ⁽²⁾;
- 3) alle singole banche ⁽³⁾, non appartenenti a gruppi prudenziali, che controllano congiuntamente ad altri soggetti e in base ad accordi con essi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate ⁽⁴⁾, in misura pari o superiore al 20 per cento (di seguito “singola banca”);
- 4) ai singoli intermediari finanziari non appartenenti a gruppi prudenziali, gruppi di SIM diversi da quelli di cui al punto 1) o gruppi finanziari, che controllano, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad accordi con essi, intermediari finanziari, banche extra-comunitarie, società finanziarie e strumentali partecipate ⁽⁵⁾ in misura pari o superiore al 20 per cento (“singolo intermediario finanziario” ⁽⁶⁾).

La Banca d’Italia ha facoltà di richiedere ai soggetti indicati nei punti da 1) a 4) la trasmissione di situazioni e dati consolidati concernenti i seguenti soggetti:

- a) società bancarie, finanziarie e strumentali non appartenenti a un gruppo prudenziale o un gruppo finanziario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo prudenziale o un gruppo finanziario oppure una singola banca;
- b) società che controllano almeno una banca oppure una SIM di classe 1 o classe 1-minus;
- c) le società, diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali, quando siano controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un gruppo prudenziale oppure un gruppo finanziario ovvero soggetti indicati nella lettera b) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.

Per la compilazione delle segnalazioni statistiche consolidate si applicano: i) le disposizioni di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021 della Commissione, e successive modificazioni e integrazioni, (di seguito “Regolamento della Commissione”) per la Sezione I della presente Circolare; ii) salvo quanto diversamente prescritto dalla presente Circolare, le disposizioni relative al bilancio consolidato emanate dalla Banca d’Italia ai sensi del decreto legislativo n. 38/05 (cfr. Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005, “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione” e “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari”), per la Sezione II; iii) salvo quanto diversamente prescritto dalla presente Circolare, le disposizioni di cui al “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare” (cfr. Circolare n. 148 del 2 luglio 1991), per la Sezione III.

¹ Anche attraverso società fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti.

² Nella presente circolare, le percentuali di partecipazione si intendono, ove non diversamente specificato, ai diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria.

³ Ad esclusione delle filiali italiane di banche estere.

⁴ Anche attraverso società fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti.

⁵ Anche attraverso società fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti.

⁶ Nel prosieguo della presente Circolare il termine “singola banca” è, di regola, utilizzato per identificare anche il “singolo intermediario finanziario”.

Per l'ambito d'applicazione soggettivo e per le modalità di compilazione delle segnalazioni di vigilanza prudenziali su base consolidata si rinvia alla Circolare n. 286 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati" e le specifiche disposizione dell'Unione Europea ⁽¹⁾.

¹ Cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021.

1.3. Area e metodi di consolidamento

Ai fini della segnalazione statistica di cui al punto 1) del successivo paragrafo 1.4 si applicano l'area e i metodi di consolidamento di seguito indicati:

- relativamente alla Sezione I nei termini stabiliti dal Regolamento della Commissione:
 - a) nel caso del sottosistema di rilevazione "Consolidamento prudenziale", si applicano l'area e i metodi di consolidamento previsti ai fini delle segnalazioni prudenziali ⁽¹⁾;
 - b) nel caso del sottosistema di rilevazione "Consolidamento contabile", si applicano l'area e i metodi di consolidamento previsti dal bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali omologati dalla Comunità Europea ⁽²⁾.
- relativamente alla Sezione II:
 - a) per i gruppi prudenziali, ad eccezione dei gruppi di SIM prudenziali e per le singole banche si applica il "Consolidamento prudenziale" di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013 ad eccezione delle voci per le quali è espressamente previsto il consolidamento contabile. Per le informazioni per Paese di controparte si applica il paragrafo 1.5.2;
 - b) per i gruppi finanziari e il singolo intermediario finanziario il "Consolidamento prudenziale" di cui alla Circolare 288 "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari", ad eccezione delle voci per le quali è espressamente previsto il consolidamento contabile;
- relativamente alla Sezione III, per i gruppi di SIM prudenziali, si applica il "Consolidamento prudenziale" di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013.

Per la segnalazione di cui al punto 2) del successivo paragrafo 1.4 valgono le disposizioni di cui alla Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati".

Qualora con riferimento alle banche e alle società finanziarie partecipate dal gruppo prudenziale, dal gruppo finanziario o dalla singola banca si configurino, a giudizio della Banca d'Italia, situazioni di più ampia integrazione con il soggetto partecipante può essere richiesto l'assoggettamento di tale ente al metodo di consolidamento proporzionale o integrale.

* * *

Qualora l'esercizio della facoltà di esclusione di cui alla nota 1 comporti l'esonero dall'obbligo di inviare le segnalazioni consolidate ⁽³⁾ – cioè quelle di cui ai punti 1) e 2) del successivo paragrafo 1.4 - l'intermediario segnalante deve comunicare alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente, ovvero all'Amministrazione Centrale – Servizio Supervisione Bancaria 1 o Servizio Supervisione Bancaria 2 oppure Servizio Intermediari Finanziari ⁽⁴⁾, nonché al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (RES), che non trasmetterà le segnalazioni relative alla data in cui le condizioni sopra indicate risultano soddisfatte.

¹ Si applica quanto previsto dall'art. 11, comma 2 "Trattamento generale" e dall'art. 19 "Entità escluse dall'ambito di applicazione del consolidamento prudenziale" del Regolamento (UE) n. 575/2013.

² Di seguito "IAS/IFRS".

³ In tale circostanza, le banche appartenenti al gruppo devono fornire le informazioni sulla "Traslazione del rischio" di cui alla Sezione II, sottosezione 1, Parte 1 "Informazioni per paese di controparte" nell'ambito della matrice dei conti (Cfr. Circolare n. 272 del 31 luglio 2008 "Matrice dei conti", voci da 58352 a 58356).

⁴ A seconda che la banca, la SIM o l'intermediario finanziario siano vigilati dalla Filiale territorialmente competente ovvero dall'Amministrazione Centrale.

1.4. Sistema di rilevazione

Il sistema delle rilevazioni consolidate si articola in:

- 1) una segnalazione statistica con periodicità trimestrale da riferire al 31 marzo (primo trimestre), 30 giugno (primo semestre), 30 settembre (primi 9 mesi), 31 dicembre (intero esercizio), semestrale da riferire al 30 giugno (primo semestre) e al 31 dicembre (intero esercizio), annuale, da riferire all'intero esercizio ⁽¹⁾. Per le segnalazioni di cui alla Sezione I si applica quanto previsto dal Regolamento della Commissione (cfr. artt. 2 e 11). La rilevazione delle informazioni per Paese di controparte (cfr. Sezione II, sottosezione 1, Parte 1 - "Informazioni per Paese di controparte") ha periodicità trimestrale e va riferita alle date del 31 marzo, del 30 giugno, del 30 settembre e del 31 dicembre;
- 2) una segnalazione prudenziale, con periodicità trimestrale, da riferire al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.

Per la compilazione delle segnalazioni di cui al precedente punto 2) si applicano le disposizioni contenute nella Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati" e le specifiche disposizione dell'Unione Europea ⁽²⁾.

¹ Se la data di riferimento del bilancio consolidato è diversa dal 31 dicembre, la segnalazione statistica riguardante l'intero esercizio va riferita alla data del bilancio consolidato. Conseguentemente si sposta anche il termine di riferimento delle segnalazioni relative al primo trimestre, semestre e primi 9 mesi.

² Cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021.

1.5. Segnalazione statistica

La segnalazione statistica è costituita da tre sezioni:

- La Sezione I contiene le segnalazioni consolidate armonizzate specificate nell'articolo 11 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021 (“informazioni finanziarie su base consolidata”, c.d. “FINREP”).
- La Sezione II contiene le segnalazioni consolidate non armonizzate diverse da quelle dei gruppi di SIM prudenziali ed è suddivisa in 2 sottosezioni:
 - Sottosezione 1 “Dati trimestrali”:
 - Parte 1 - “Informazione per paese di controparte”;
 - Parte 2 - “Altre informazioni”.
 - Sottosezione 2 “Dati semestrali”:
 - Parte 1 - “Vita residua: rischio di liquidità”;
 - Parte 2 - “Vita residua: rischio di tasso di interesse”
 - Parte 3 - “Informazioni sulla qualità del credito: consistenze e dinamiche”;
 - Parte 4 - “Cartolarizzazioni”;
 - Parte 5 - “Altre informazioni”.

La Sezione III contiene le segnalazioni non armonizzate per i gruppi di SIM prudenziali ed è suddivisa in 3 sottosezioni:

- Sottosezione 1 “Dati di conto economico e altre informazioni – altre informazioni”;
- Sottosezione 2 “Segnalazioni sui servizi di investimento”;
- Sottosezione 3 “Vita residua”: dati relativi al rischio di liquidità e al rischio di tasso di interesse.

1.5.1 Durata residua delle operazioni

La rilevazione ha per oggetto le attività, le passività e le operazioni “fuori bilancio” di pertinenza del gruppo prudenziale, del gruppo finanziario o della singola banca e intermediario finanziario, inclusi i rapporti intercorrenti con le altre imprese incluse nel consolidamento, diverse da quelle appartenenti al gruppo prudenziale o al gruppo finanziario, che hanno formato oggetto di elisione. L’indicazione della vita residua va effettuata distintamente per ciascuna valuta di denominazione dei rapporti oggetto di segnalazione.

La durata residua con riguardo rispettivamente alla scadenza del capitale (rischio di liquidità) e alla data di riprezzamento del tasso di interesse (rischio di tasso di interesse) forma oggetto di rilevazione in distinte sottosezioni.

1.5.1.1 Durata residua per data di scadenza del capitale (Vita residua - rischio di liquidità)

Per i criteri di rilevazione si rinvia a quanto previsto nella Circolare n. 272 del 31 luglio 2008 “Matrice dei conti” e nella Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 “Manuale per la

1.7. Termini e modalità per la trasmissione delle segnalazioni consolidate

La segnalazione statistica di cui al punto 1) del paragrafo 1.4. è trasmessa:

Gruppi prudenziali e singola banca:

- relativamente alla Sezione I nei termini stabiliti dal Regolamento della Commissione (cfr. artt. 3 e 11) di seguito riepilogati: con riferimento alle informazioni di cui all’Annex III, Parte 1 e Parte 2 del FINREP entro il 11 maggio, 11 agosto, 11 novembre e 11 febbraio; con riferimento alle informazioni di cui all’Annex III, Parte 3 del FINREP entro l’11 agosto e 11 febbraio; con riferimento alle informazioni di cui all’Annex III, Parte 4 del FINREP entro l’11 febbraio ⁽¹⁾;
- relativamente alle Sezioni II (esclusa la sottosezione 1) e III, entro il 15 marzo e il 15 settembre successivi alle date di riferimento (31 dicembre e 30 giugno);
- alla Sezione II, sottosezione 1 - “Dati trimestrali”, entro il 25 febbraio, 25 maggio, 25 agosto e 25 novembre successivi alle date di riferimento (31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre).

Gruppi finanziari e singolo intermediario finanziario:

- relativamente alla Sezione I nei termini di seguito riepilogati: con riferimento alle informazioni di cui all’Annex III, Parte 1 e Parte 2 (limitatamente ai template F.21, F.22.01 e F.22.02) del FINREP entro il 15 giugno, 15 settembre, 15 dicembre e 15 marzo; con riferimento alle informazioni di cui all’Annex III, Parte 3 del FINREP (limitatamente ai template F.31.01 e F.31.02) entro il 15 settembre e 15 marzo; con riferimento alle informazioni di cui all’Annex III, Parte 4 del FINREP entro il 15 marzo ⁽²⁾;
- relativamente alla Sezione II, sottosezione 1 (limitatamente alla Parte 2), entro il 15 giugno, 15 settembre, 15 dicembre e 15 marzo;
- relativamente alla Sezione II (limitatamente alla sottosezione 2), entro il 15 marzo e il 15 settembre successivi alle date di riferimento (31 dicembre e 30 giugno).

Per i termini e le modalità di inoltro della segnalazione prudenziale di cui al punto 2) del paragrafo 1.4 si rinvia alla Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati” e alle specifiche disposizioni dell’Unione Europea ⁽³⁾.

Le anzidette segnalazioni devono essere inviate, a cura del soggetto tenuto a produrre su base consolidata le segnalazioni di vigilanza, direttamente alla Banca d’Italia - Amministrazione Centrale - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (RES).

Il soggetto tenuto a produrre su base consolidata le segnalazioni di vigilanza è inoltre tenuto a inviare alla Banca d’Italia una comunicazione redatta secondo il fac-simile di cui all’allegato A sottoscritta dal presidente del consiglio di amministrazione (o di altro organo equipollente), dal presidente del collegio sindacale (o di altro organo equipollente), dal direttore generale e dal dirigente preposto/capo contabile. Tale comunicazione, che va

¹ I soggetti che producono la segnalazione statistica con riferimento a date diverse dal 31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre sono tenuti a trasmettere le segnalazioni stesse: per la Sezione I secondo quanto previsto dal Regolamento della Commissione (cfr. art. 3); per le Sezioni II e III entro il 15 del terzo mese successivo a quello di riferimento.

² I soggetti che producono la segnalazione statistica con riferimento a date diverse dal 31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre sono tenuti a trasmettere le segnalazioni stesse entro il 15 del terzo mese successivo a quello di riferimento.

³ Cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021.

rinnovata soltanto nel caso di cessazione dalla carica di uno dei predetti esponenti, va fatta tenere entro 10 giorni dalla data di nomina del successore.

Il soggetto tenuto a produrre su base consolidata le segnalazioni di vigilanza deve comunicare direttamente al Servizio RES il nome e il recapito telefonico del funzionario o dei funzionari ai quali il Servizio RES può rivolgersi per ottenere delucidazioni tecnico-amministrative sui rilievi emersi dai controlli di affidabilità dei dati.

Eventuali quesiti sulle istruzioni amministrative che disciplinano la compilazione delle presenti segnalazioni vanno avanzati: a) dai gruppi prudenziali, all'EBA per quanto riguarda la Sezione I "Segnalazioni armonizzate" e all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia – Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale – Divisione Bilanci e segnalazioni per quanto riguarda le Sezioni II e III; b) dagli altri soggetti, all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia – Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale – Divisione Bilanci e segnalazioni.

I quesiti sulle istruzioni di tipo tecnico e gestionale per l'invio e per il trattamento dei dati devono essere trasmessi direttamente al Servizio RES.

**TABELLA RIEPILOGATIVA DEI TERMINI DI TRASMISSIONE DELLA
SEGNALAZIONE STATISTICA**

| GRUPPI PRUDENZIALI E SINGOLA BANCA | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------|
| 11 FEBBRAIO | STATISTICHE SEZIONE I (FINREP) | 31 DICEMBRE ANNO PREDEDETE |
| 25 FEBBRAIO | STATISTICHE SEZIONE II SOTTOSEZIONE 1 - "DATI TRIMESTRALI" | 31 DICEMBRE ANNO PRECEDENTE |
| 15 MARZO | STATISTICHE SEZIONI II (ESCLUSA LA SOTTOSEZIONE 1) E III | 31 DICEMBRE ANNO PRECEDENTE |
| 11 MAGGIO | STATISTICHE SEZIONE I (FINREP) | 31 MARZO MEDESIMO ANNO |
| 25 MAGGIO | STATISTICHE SEZIONE II SOTTOSEZIONE 1 - "DATI TRIMESTRALI" | 31 MARZO MEDESIMO ANNO |
| 11 AGOSTO | STATISTICHE SEZIONE I (FINREP) | 30 GIUGNO MEDESIMO ANNO |
| 25 AGOSTO | STATISTICHE SEZIONE II SOTTOSEZIONE 1 - "DATI TRIMESTRALI" | 30 GIUGNO MEDESIMO ANNO |
| 15 SETTEMBRE | STATISTICHE SEZIONI II (ESCLUSA LA SOTTOSEZIONE 1) E III | 30 GIUGNO MEDESIMO ANNO |
| 11 NOVEMBRE | STATISTICHE SEZIONE I (FINREP) | 30 SETTEMBRE MEDESIMO ANNO |
| 25 NOVEMBRE | STATISTICHE SEZIONE II SOTTOSEZIONE 1 - "DATI TRIMESTRALI" | 30 SETTEMBRE MEDESIMO ANNO |

| GRUPPI FINANZIARI E SINGOLO INTERMEDIARIO FINANZIARIO | | |
|---|---|-------------------------------|
| 15 MARZO | STATISTICHE SEZIONE I – FINREP E SEZIONE II (ESCLUSA LA SOTTOSEZIONE 1 – PARTE 1) | 31 DICEMBRE ANNO PREDEDETE |
| 15 GIUGNO | STATISTICHE SEZIONE I – FINREP E SEZIONE II (LIMITATAMENTE ALLA SOTTOSEZIONE 1 – PARTE 2) | 31 MARZO MEDESIMO ANNO |
| 15 SETTEMBRE | STATISTICHE SEZIONE I – FINREP E SEZIONE II (ESCLUSA LA SOTTOSEZIONE 1 – PARTE 1) | 30 GIUGNO MEDESIMO ANNO |
| 15 DICEMBRE | STATISTICHE SEZIONE I – FINREP E SEZIONE II (LIMITATAMENTE ALLA SOTTOSEZIONE 1 – PARTE 2) | 30 SETTEMBRE MEDESIMO ANNO |

Sottosezione:

**3 – VITA RESIDUA: DATI RELATIVI AL RISCHIO DI LIQUIDITÀ E AL
RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE**

Sezione:

IV – SEGNALAZIONE PRUDENZIALE

Gli schemi segnaletici della presente Sezione sono riportati nella Circolare n.154 del 22 novembre 1991 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”. Con riferimento alle istruzioni di compilazione della presente Sezione, si rinvia a quanto previsto dalla Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati” e dalle specifiche disposizione dell’Unione europea ⁽¹⁾.

¹ Cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021.